



EASY SHARE FINANCE

SOCIETA' DI CONSULENZA IN FINANZA AZIENDALE E FORMAZIONE

ANATOCISMO E USURA SUI CONTI CORRENTI BANCARI

*QUALI DIFESE METTERE IN ATTO, COME PROCEDERE PER LA RICHIESTA DI
RISARCIMENTO: QUANDO COME E SE CONVIENE FARLA?*

L'anatocismo consiste nella capitalizzazione d'interessi da altri interessi resi produttivi su un determinato capitale. Nella prassi bancaria tali interessi sono definiti *composti*. Esempi di anatocismo sono il calcolo dell'interesse su un conto di deposito o il calcolo dell'interesse passivo di un mutuo. Nell'ordinamento giuridico italiano l'anatocismo è espressamente disciplinato dall'art.1283 del codice civile: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti d'interessi dovuti almeno per sei mesi".

Nell'art.1283 citato sono previste tre eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi e più precisamente:

1. Gli interessi riguardanti una domanda giudiziale: vale l'esempio di un decreto ingiuntivo per un ammontare comprensivo parte di capitale e parte d'interessi non pagati, tanto che l'intera somma è riconosciuta quale debito indistinto sul quale maturano ulteriori interessi.
2. La conclusione di una convenzione in data posteriore alla scadenza degli interessi, in cui la somma maturata fino alla convenzione è considerata nuovo capitale prestato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi. E' il caso di ritardo nel pagamento della rata di un mutuo, poiché se ciò non fosse nessun debitore avrebbe interesse a pagare il dovuto entro la scadenza, se la quota di mutuo riferita a interessi non generasse interessi. Tuttavia anche in questo caso c'è anatocismo se gli interessi di mora sono calcolati come interessi composti e non come interessi semplici (cfr. sezione successiva).
3. La mancanza di usi contrari, che nella prassi, già dal 1952, è una locuzione interpretata dall'Associazione Bancaria Italiana "*pro domo sua*" prevedendo nei contratti bancari la capitalizzazione degli interessi a favore della banca ogni tre mesi (a marzo, a giugno, a settembre e a dicembre) e quelli a favore del cliente solo annualmente (per un commento sull'interpretazione dell'ABI, cfr. sezione successiva).



Il calcolo degli interessi con il sistema di capitalizzazione composta anziché semplice produce una crescita imponente del debito. Sebbene che, per periodi inferiori all'anno, l'importo calcolato con capitalizzazione composta sia comunque inferiore a quello calcolato con la capitalizzazione semplice. Tuttavia il concetto di anatocismo deriva dall'obbligo per il debitore di pagamento, non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche di nuovi interessi calcolati su quelli già scaduti.

Il tasso annuo effettivo i_{eff} per un tasso nominale i_t composto k volte l'anno, è dato dalla seguente formula:

$$i_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{i_t}{k}\right)^k - 1$$

Ad esempio, per un periodo $t = 3$ mesi, l'interesse ogni anno è ricalcolato quattro volte:

$$k = \frac{12 \text{ mesi}}{t \text{ mesi}} = 4$$

Un tasso passivo i_t nominale del 9,94% per uno scoperto di conto corrente, equivale ad un tasso effettivo del:

$$\left(1 + \frac{0,0994}{4}\right)^4 - 1 = 10,32\%$$

Ciò non è corretto per la regola di trasparenza bancaria. La soglia dell'usura per le aperture di credito in conto corrente è del 16,425%

L'usura consiste nell'erogazione di prestiti a tassi d'interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni poste dal creditore a proprio vantaggio, come la vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso per il compratore di un bene di proprietà del debitore, oppure spingendo il creditore a compiere atti illeciti ai danni del debitore per indurlo a pagare.



La maggioranza dei Paesi prevede un tasso limite oltre il quale il prestito si definisce usurario. A volte il tasso limite è un valore assoluto, altre volte aggiornato periodicamente dai Governi e "agganciato" ai tassi d'interessi correnti e all'andamento dell'inflazione.

Dove non è previsto un valore-limite, spesso è richiamato un principio di proporzionalità ai tassi correnti e alle condizioni del caso, che lascia ai giudici ampia discrezionalità di interpretazione. Alcune legislazioni, sia con un tasso-limite che con un orientamento più liberista, prevedono la nullità dei contratti stipulati con tassi di interesse ritenuti usurari. In questo caso, la vittima dell'usura non è tenuta a restituire il capitale prestato.

La principale novità introdotta dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, è la possibilità di sospendere le azioni esecutive, quali pignoramento o sfratto. Sentito il parere favorevole del presidente del tribunale, il prefetto ordina la sospensione delle azioni esecutive nei confronti delle vittime di usura e di estorsione.

Oggi il "Testo Unico Bancario" sancisce che il tasso di interesse massimo, oltre al quale un prestito viene definito usurario, sia indicato dalla [Banca d'Italia](#).

Giurisprudenza

Anatocismo e **usura** sono illeciti radicalmente diversi dal punto di vista giuridico. L'anatocismo è un illecito civile senza rilievo dal punto di vista penale, mentre l'usura è perseguita dal codice penale. Benché l'anatocismo sia procedimento illegale di vecchia data, la normativa italiana a questo riguarda non ha ancora assunto una posizione esaustiva e coerente e la disciplina si basa ancora sul codice civile del 1942, ed in particolare sull'art. 1283 c.c. Secondo la norma, gli interessi scaduti, mancando usi contrari, possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre si tratti d'interessi dovuti almeno per sei mesi. In linea di principio, il codice civile vieta un regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti.

Nonostante l'articolo subordini l'anatocismo all'esistenza di determinati presupposti, per oltre cinquant'anni in Italia la prassi bancaria applicato in modo pressoché generalizzato le clausole di capitalizzazione trimestrale degli impieghi nei contratti di apertura di conto corrente. Stante una giurisprudenza favorevole, tanto di legittimità quanto di merito, che ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale. Escludendo l'esistenza di un contrasto con quanto prevede l'art. 1283 del codice civile e affermando l'esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito da tale norma.



Tuttavia nel 1999 la Corte di Cassazione, modificando l'orientamento giurisprudenziale, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, confermando in sostanza l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283.

Per evitare contrasti tra l'operato dei giudici e la prassi, il legislatore ha ritenuto opportuno, con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342[2] (cosiddetto «**decreto salvabanche**», del 23 luglio 1999), modificare l'art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). L'intervento ha introdotto il principio della eguale cadenza di capitalizzazione dei saldi attivi e passivi, nel contempo stabilendo, con **norma transitoria**, una sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Tale norma è, tuttavia, stata dichiarata illegittima, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'articolo 77 della Costituzione, dalla Corte Costituzionale (sentenza 17 ottobre 2000, n. 425). La Consulta, con sentenza, ha abrogato l'art. 25, comma 3, dichiarato incostituzionale riguardo l'irretroattività della legge, la disparità di trattamento fra soggetti del testo Unico Bancario e creditori sottoposti all'anatocismo e, infine, il mancato rispetto dell'autonomia e indipendenza della magistratura.

A seguito della sentenza della Consulta, il Governo Amato approvò il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, il quale dà un'interpretazione autentica della legge antiusura n. 108 del 1996.

Venuta meno la precedente norma transitoria, volta ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, la Corte di Cassazione ha continuato, con una serie di altre sentenze (tra cui quella del 13 dicembre 2002, n. 17813), a confermare il suo approccio, estendendo i principi inizialmente enunciati con riferimento al conto corrente bancario, anche ai contratti di mutuo. Infine, con sentenza n. 21095/2004 (Cassazione Civile, SS.UU., 4 novembre 2004, n. 21095), la Corte ha confermato in modo netto il consolidamento del nuovo trend giurisprudenziale.

Prassi da seguire per ottenere il risarcimento (*)

- Possono inoltrare domanda alla propria banca tutti i correntisti che, avendo avuto scoperture di conto corrente (conti con saldo negativo), hanno pagato interessi trimestrali alle banche.
- Tale richiesta non riguarda gli utenti che hanno avuto mutui o prestiti, senza aver avuto scoperti di conto corrente.



- In caso di decreto ingiuntivo ricevuto dalla banca l'utente può proporre opposizione allo stesso entro 40 giorni dalla notifica richiedendo in via riconvenzionale il rimborso degli interessi illegittimi.
- Hanno diritto al ricalcolo sia le persone fisiche e le ditte individuali (commercianti, artigiani, agricoltori, liberi professionisti), sia le persone giuridiche (società) per le quali la domanda sarà inoltrata dal legale rappresentante.
- È necessario conservare tutti gli estratti conto ricevuti dalla banca ed il contratto poiché la banca, in caso di smarrimento dei documenti, fornisce al correntista solo gli ultimi 10 anni della documentazione relativa al rapporto bancario. La documentazione completa è necessaria sia per avviare la causa, sia per ottenere somme più cospicue, in quanto più si torna indietro nel tempo con il ricalcolo e maggiori sono gli interessi da recuperare.
- La domanda interrompe i termini prescrizionali che si compiono decorsi 10 anni dalla chiusura del conto corrente, essendo fondata la richiesta di ricalcolo fin dagli inizi del rapporto di conto corrente (dal 1942 in poi), trattandosi di rapporto continuativo (principio confermato dalla Cassazione SS.UU. n.21095 del 4.11.2004 e n. 24418 del 2.12.2010).
- Se con la richiesta di rimborso effettuata tramite lettera raccomandata la banca non dà risposta entro 10 giorni o risponde negativamente, rivolgersi al Giudice di Pace per importi sino a €5.000,00 o in alternativa presentare domanda davanti al Tribunale competente.

La Banca non può porre in atto ritorsioni nei confronti di chi esercita tale diritto ma, se a fronte della richiesta di ricalcolo, qualche direttore dovesse imporre il rientro o minacciare azioni "punitive", occorre inoltrare immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria per tentata estorsione, oppure rivolgersi ai Legali delle associazioni a tutela dei consumatori. Eventuali azioni di ritorsione sono inoltre di particolare gravità se poste in essere nei confronti di chi che sta cercando di esercitare un diritto legittimo quale cliente/utente nella veste di contraente più debole. Una recente sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione di Campi Salentina, ha condannato il 2 dicembre 2010 l'ex Banca Intesa, a risarcire 50.000 euro ad un correntista, solo per danni morali, perché nell'esercitare questi diritti era stato segnalato alla Centrale Rischi di Bankitalia.

(*) *Fonte Abusdef*

UNO STRUMENTO SEMPLICE ED EFFICACE: IL SOFTWARE ANATOCISM

Per una prima valutazione sui casi di anatocismo e/o usura potenzialmente applicati sui conti correnti intrattenuti con istituti di credito, in sfregio alle norme civili e penali in corso, è stato realizzato questo semplice e intuitivo programma.

ANATOCISM



**SOFTWARE PER IL CALCOLO DELL'ANATOCISMO
E DELL'USURA BANCARIA**

Easy Share Finance s.a.s. di Antonella Antonelli & C.
direzione e uffici operativi: Via Goethe 24, 24128 Bergamo
TEL 035-260900 – FAX 035-4329647
www.easysharefinance.com - info@easysharefinance.com